



COMUNE DI AGROPOLI

Provincia di Salerno

Piazza della Repubblica, 3

84043 - AGROPOLI (SA)

Codice fiscale / P. IVA:00252900659

AREA 6: UFFICIO PORTO E DEMANIO

protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it

demanio@pec.comune.agropoli.sa.it

PAD

PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

SINDACO: Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

ASSESSORE AL DEMANIO MARITTIMO: Dott. Giuseppe Di Filippo

RUP: Arch. Gaetano Cerminara

PROGETTISTA: Arch. Fabio Grenga

OGGETTO ELABORATO STATO DI PROGETTO:

QUADRO PROGRAMMATICO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CODICE ELABORATO:

21



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____

Il Responsabile Area VI
Arch. Gaetano Cerminara



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO 1 – GENERALITÀ	3
art. 1. Oggetto e contenuti del Piano Attuativo di Utilizzazione	3
art. 2. Finalità	5
art. 3. Ambito di applicazione	6
art. 4. Tempi e modalità di attuazione	6
art. 5. Elaborati costitutivi del PAD	7
CAPO 2 – DEFINIZIONI E PARAMETRI	9
art. 6. Definizioni e parametri	9
TITOLO II – DISCIPLINA E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI	12
CAPO 1 – AMBITI DI FRUIZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO	12
art. 7. Articolazione degli ambiti di fruizione e valenza turistica	12
art. 8. Attività turistico - ricreative e servizi per fruizione balneare	12
CAPO 2 – AREE OGGETTO DI CONCESSIONE	14
art. 9. Disposizioni comuni e specifiche	14
art. 10. Aree turistico-ricreative-produttive in concessione a privati	15
CAPO 3 – AREE NON OGGETTO DI CONCESSIONE	20
art. 11. Aree che non possono essere date in concessione	20
CAPO 4 – NORME COMUNI	22
art. 12. Battigia	22
art. 13. Galleggianti di segnalazione per la sicurezza della balneazione	22
art. 14. Corridoio di lancio e atterraggio	22
art. 15. Scivolo	22
art. 16. Piattaforme galleggianti	23
art. 17. Spiaggia animali d'affezione	23
art. 18. Lavori sull'arenile. Pulizia spiaggia. Raccolta rifiuti	23
art. 19. Percorsi e accessi alla spiaggia	24
art. 20. Accessibilità senza barriere	25
art. 21. Illuminazione e insegne	25
art. 22. Emissioni sonore	26
art. 23. Segnaletica informativa	26
art. 24. Divieti	26
TITOLO III - NORME E CARATTERISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	28
CAPO UNICO	28
art. 25. Caratteristiche tipologiche dei manufatti	28
art. 26. Criteri per la sostenibilità ambientale e la gestione eco-compatibile	30
art. 27. Caratteristiche impiantistiche	30
art. 28. Caratteristiche costruttive, materiali e colori	32
art. 29. Verde ornamentale	33
TITOLO IV - NORME FINALI	34
CAPO UNICO	34
art. 30. Identificazione delle Concessioni Demaniali Marittime	34
art. 31. Precisazioni grafiche	34
art. 32. Valore prescrittivo del Piano	34
art. 33. Validità del Piano Attuativo di Utilizzazione	34
art. 34. Norme finali, transitorie e di salvaguardia	34



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 GENERALITA'

art. 1. Oggetto e contenuti del Piano Attuativo di Utilizzazione

- a. Il Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo di Agropoli, di seguito denominato PAD di cui alla L.R.C. del 25/07/2024 N.13 a cui è stato introdotto il comma il 38 bis art. 1 della L.R.C. del 07/08/2014 N.16 *"I Comuni costieri approvano i PAD entro il termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del PUAD nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (...)"*; equivale a un Piano Particolareggiato di utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo comprese nel territorio comunale.
- b. Il PAD individua e disciplina, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento ai Comuni, le modalità d'uso dei beni del Demanio Marittimo e delle zone del mare territoriale per le attività turistico-ricreative, pubbliche e/o private che su esso si svolgono.
- c. È redatto ai sensi delle seguenti normative:
 - Codice della Navigazione (Cod. Nav.) Approvato con R.D. n. 327/1942.
 - D.P.R. del 15/02/1952 N.328 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
 - Legge 4/12/1993, n. 494 - *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 05/10/1993, N. 400 e s.m.i. recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a Concessioni Demaniali Marittime*. L'interesse pubblico comincia ad identificarsi sempre più con la tutela dell'ambiente. Alle garanzie di proficua utilizzazione della concessione subentrano le garanzie di salvaguardia e tutela del territorio. Gli elementi di novità sono contenuti negli artt. 2-3 di suddetta Legge. *L'art. 2* (che sostituisce il secondo ed il terzo comma dell'art. 37 del Codice della Navigazione), cita che "al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico ricreative, è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili". *L'art. 3* introduce la "classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione" in tre distinte categorie; alta, normale e minore valenza turistica, in virtù delle quali vengono stabiliti i canoni base. Il *comma 3 dell'art. 6* prevede che le Regioni, sentita l'autorità marittima, predispongano di un "piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi". *All'art. 9* viene introdotto un altro importante elemento di novità, l'esplicito richiamo alla eliminazione delle barriere architettoniche, per cui "...laddove esistano obiettive difficoltà strutturali ed ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, ... l'accesso al mare è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture".
 - *D. Lgs. 31-03-1998, N. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1977, n. 59*. Con il conferimento delle



competenze amministrative e degli atti riguardanti i territori soggetti ad uso civico dallo Stato alle Regioni ed ai Comuni, l'art. 105, in particolare, sancisce definitivamente il trasferimento alle suddette Regioni delle funzioni relative al rilascio delle concessioni del demanio marittimo. Ai sensi poi del D.Lgs. n. 96/99 le competenze sul demanio marittimo sono state subdelegate ai Comuni.

- Deliberazione G. Reg. CAMPANIA 11/05/2001, N.1971 - Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e D. Lgs. n. 96/1999. Deliberazione G. Reg. CAMPANIA 28/03/2006, N.395.

Le direttive generali si possono sintetizzare in:

- trasformazioni del suolo e dell'uso delle risorse;
- interventi relativi agli assetti infrastrutturali;
- interventi relativi agli assetti insediativi;
- necessità di verifica, all'interno degli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, delle trasformazioni proposte e degli assetti territoriali esistenti, sulla base delle modifiche antropiche e fisico ' territoriali proposte per il territorio.

- In particolare, nell'art. 5 della Delibera regionale del 2006, la Regione si riserva di approvare, nell'ambito dei propri poteri di coordinamento il Piano di utilizzo delle spiagge di cui all'art. 6 della Legge n. 494/1993, a cui le Amministrazioni locali dovranno comunque uniformarsi, ma fa salvi altri strumenti organizzativi gestionali.

Infatti, le Amministrazioni comunali - nelle more di emanazione di suddetto piano - possono adottare strumenti autonomi e provvisori gestionali, ma devono trasmettere alla competente Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità copia delle concessioni rilasciate inerenti gli arenili demaniali, al fine di consentire un costante monitoraggio sullo stato e sull'uso delle spiagge del demanio marittimo del territorio regionale e ad inserire, nelle emanande concessioni demaniali di arenili e/o di rinnovo di quelle già rilasciate, clausole risolutive espresse dalla concessione a seguito dell'approvazione del Piano delle spiagge, laddove questo dovesse introdurre prescrizioni che non consentono il permanere di un rapporto concessorio.

Non ha apportato significative modifiche sul punto la Finanziaria del 2007 (*legge 296/2006*) se non nei termini di consentire una durata delle concessioni fino a venti anni, al ricorrere di speciali condizioni di sviluppo economico; e la necessità di prevedere un concreto equilibrio tra are libere e concesse nonché idonei varchi di accesso al mare.

Pertanto, allo stato della legislazione, può dirsi pienamente conforme all'impianto generale dell'ordinamento in materia di demanio marittimo l'emanazione di un [Piano di utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo di Agropoli](#), salvi eventuali successivi adattamenti in conformità a previsioni di carattere generale dettati a livello generale.

- Legge Regionale della Campania n. 19/2024 - Norme sul Governo del territorio.
- PTR - n. 13/2008 il Piano Territoriale Regionale (art. 7 L.R. n. 13/2008) (G.U. n. 16 del 18-4-2009);



- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico [PSAI-RI] – agg. 2012 (L. n. 183 del 18/05/89; L. n. 253 del 7/08/90; L. n.493 del 4/12/93; L.n. 226 del 13/07/99; L.n. 365 del 11/12/00);
- Piano Stralcio Erosione Costiera [P.S.E.C.]. (Ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 6 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 s.m.i. e Legge 4 dicembre 1993 n. 493). Piano Stralcio Erosione Costiera (PSEC) - dei territori dell'ex Autorità di Bacino Campania Sud e Interregionale del Sele (già ex Autorità Regionale Sinistra Sele), adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera N. 52 del 21/12/2006 pubblicato sul BURC n.29 del 28/05/2007 ed approvato dal Consiglio Regionale attestato n. 173/2 del 02/02/2011 – G.R. 2327 del 2007;
- Piano Urbanistico Comunale del Comune di Agropoli, PUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale N.86 del 28/12/2020;
- Piani di Gestione Rete Natura 2000 della Regione Campania, approvato con Delibera di Giunta Regionale N.617 del 14/11/2024 pubblicata sul BURC N.83 del 02/12/2024.
- Delibera di Consiglio Regione Campania del 23/04/2024 di approvazione della Delibera di Giunta regionale N.712 del 20/12/2022, avente ad oggetto: "Adozione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo – PUAD con finalità turistico-ricreative".
- Giunta Regionale della Campania del 05/03/2025 PG/2025/0111938 "Nota circolare sulla disciplina del PUAD – Definizione spiaggia libera attrezzata – Pad intercomunali.
- Commissione Porto e Demanio del Comune di Agropoli del 16/12/2024 Prot. N.39955

art. 2. Finalità

Il PAD persegue la [tutela degli interessi pubblici e collettivi del Demanio Marittimo](#) di competenza del Comune di Agropoli attraverso la valorizzazione del litorale e la migliore funzionalità e produttività delle attività; in particolare è finalizzato a:

- garantire la [conservazione e la valorizzazione](#) dell'integrità fisica e patrimoniale delle aree del Demanio Marittimo mettendo a sistema gli interventi e le attività sul territorio costiero in un'ottica di gestione integrata;
- garantire il [carattere pubblico del Demanio Marittimo](#) e l'accessibilità alle risorse litoranee anche attraverso l'individuazione di accessi esterni;
- definire modalità di gestione e fruizione delle aree del Demanio Marittimo coerenti con le specificità dei luoghi e compatibili con la sensibilità del sistema ambientale;
- assicurare la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri locali anche in riferimento alle specie viventi di interesse comunitario e agli habitat tutelati compresi nel Comune di Agropoli;
- promuovere strutture e servizi di qualità per il turismo balneare nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
- monitorare le aree a rischio erosione, attraverso la collaborazione con gli Enti sovraordinati, per la programmazione di interventi di recupero - protezione dell'ambiente costiero;
- non ammettere usi esclusivamente privati del Demanio Marittimo.



art. 3. Ambito di applicazione

- a. Le presenti Norme disciplinano l'area di intervento del PUAD di Agropoli, ovvero la porzione di Demanio Marittimo rientrante nelle competenze gestionali del Comune, il cui limite è rappresentato dalla [dividente demaniale del Sistema Informativo Demaniale - SID](#).
- b. Si applicano anche negli ambiti contigui, non compresi nelle aree del Demanio Marittimo, in riferimento alle vie di accesso funzionali alla fruizione delle stesse aree demaniali marittime.
- c. Le [Concessioni Demaniali Marittime esistenti](#), legittimamente rilasciate per uso turistico-ricreativo, sono elementi costitutivi del PAD nei limiti di validità del titolo concessorio.

art. 4. Tempi e modalità di attuazione

- a. Il PAD, ai sensi della Delibera di Consiglio regionale della Campania del 23/04/2024 di approvazione della Delibera di Giunta regionale N. 712 del 20/12/2022, entra in vigore dopo l'iter di approvazione che prevede le fasi preordinate all'adozione e all'approvazione accompagnate da idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 16/2004. Entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PAD sarà trasmesso alla Direzione Regionale competente in materia di Turismo che, di concerto con la Direzione Governo del Territorio, ne verifica la conformità al PUAD. Decorso infruttuosamente il termine di 150 giorni dalla ricezione, a meno di richieste documentali determinanti un effetto sospensivo, ove non siano adottati i provvedimenti di cui al successivo comma 4, il PAD si intende conforme. Se all'esito della verifica da parte della Direzione Regionale, i contenuti del PAD risultano difformi dal PUAD, la stessa Direzione Regionale competente in materia di Turismo, restituisce il PAD all'ente con le osservazioni del caso, con invito ad adeguarlo ed approvarlo nuovamente in Consiglio comunale, entro i successivi 60 giorni. Entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione, il PAD viene nuovamente trasmesso alla Regione.
- b. Per le strutture di facile rimozione già esistenti il titolare della concessione demaniale marittima esistente:
 - Entro l'avvio della prima stagione balneare utile, successiva all'approvazione del presente PAD, dovrà uniformare la struttura in materia di accessibilità e servizi minimi per i diversamente abili; entro la stessa data ha l'obbligo di adeguarsi per quel che riguarda il decoro ovvero il verde, la cartellonistica e la raccolta rifiuti.
 - Dalla data di approvazione del presente PAD, in caso di interventi di ristrutturazione dei manufatti in concessione, dovrà adeguare gli stessi alle disposizioni del presente PAD.
 - Dalla data di approvazione del presente PAD nelle strutture in contrasto con la presente normativa si potranno effettuare solo lavori di manutenzione ordinaria.
 - Entro 5 anni dalla data di approvazione del presente PAD dovrà uniformare la struttura dal punto di vista autorizzativo ed edilizio, architettonico e paesaggistico, della sostenibilità e della fruibilità, salvo sopraggiunte nuove disposizioni normative.
- c. Per le strutture di difficile rimozione già esistenti il concessionario:



- Entro l'avvio della prima stagione balneare utile successiva all'approvazione del presente PAD, dovrà uniformare la struttura in materia di accessibilità e servizi minimi per i diversamente abili; entro la stessa data ha l'obbligo di adeguarsi per quel che riguarda il decoro ovvero il verde, la cartellonistica e la raccolta rifiuti.
 - Dalla data di approvazione del presente PAD potranno essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di demolizione e ricostruzione. In quest'ultimo caso la ricostruzione va effettuata nel rispetto delle norme del presente PAD.
- d.** Il PAD si attua con Concessioni Demaniali Marittime per le attività consentite dal presente Piano e successivo titolo edilizio.

art. 5. Elaborati costitutivi del PAD

La restituzione è data attraverso elaborati grafici, normativi e descrittivi di seguito specificati:

- 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE: AEROFOTOGRAMMETRIA
- 02 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE: ESTRATTI CATASTALE SVILUPPO Z
- 03 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE: ORTOFOTOGRAMMETRIA
- 04 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: TUTELA PAESAGGISTICA
- 05 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: TUTELA PIANO NAZIONALE DEL PARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
- 06 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: TUTELA AREE NATURA 2000
- 07 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: PSAI - PERICOLOSITÀ DA FRANE
- 08 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: PSAI - RISCHIO DA FRANE
- 09 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: PSAI - RISCHIO ALLUVIONE
- 10 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: PSAI - FASCE FLUVIALI
- 11 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: PSEC – PERICOLOSITÀ
- 12 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: PSEC – RISCHIO
- 13 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: ASSETTO IDROGEOLOGICO
- 14 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: FASCE DI RISPETTO
- 15 - RICOGNIZIONE VINCOLI E TUTELE: AREE PERCORSE DAL FUOCO
- 16 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 17 - RICOGNIZIONE DI ANALISI: RETI TECNOLOGICHE
- 18- RICOGNIZIONE DI ANALISI TIPOLOGIE D'USO: VIABILITÀ DI PENETRAZIONE; PARCHEGGI; ACCESSI AL MARE; ACCESSI PER PERSONE A RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA; PERCORSI PEDONALI E CICLABILI; SENTIERISTICA NATURALISTICA; PORTI TURISTICI, APPRODI E PUNTI DI ORMEGGIO DI CUI AL D.P.R. N. 509/1997 NON AVENTI RILEVANZA REGIONALE; AREE CONCEDIBILI AI FINI TURISTICORICREATIVE, CONSISTENZA, POSIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE PRESENTI SUL LITORALE COMUNALE, PERCORSI E I VARCHI PER IL LIBERO ACCESSO AL MARE
- 19 - RELAZIONE GENERALE
- 20 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEMANIO MARITTIMO
- 21- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- 22 - AMBITO 1 – CONFINE CON CAPACCIO PAESTUM PAD: USO SU AEROFOTOGRAMMETRIA
- 23 - AMBITO 2 – IL LUNGOMARE SAN MARCO PAD: USO SU AEROFOTOGRAMMETRIA
- 24 - AMBITO 3 – LA BAIJA DEL LIDO AZZURRO PAD: USO SU AEROFOTOGRAMMETRIA
- 25- AMBITO 4 – LA SPIAGGIA DELLA MARINA PAD: USO SU AEROFOTOGRAMMETRIA
- 26 - AMBITO 5 – LA BAIJA DI TRENTOVA PAD: USO SU AEROFOTOGRAMMETRIA
- 27 - AMBITO 1 – CONFINE CON CAPACCIO PAESTUM PAD: USO SU CATASTALE
- 28 - AMBITO 2 – IL LUNGOMARE SAN MARCO PAD: USO SU CATASTALE



- 29 - AMBITO 3 – LA BAIJA DEL LIDO AZZURRO PAD: USO SU CATASTALE
- 30 - AMBITO 4 – LA SPIAGGIA DELLA MARINA PAD: USO SU CATASTALE
- 31 - AMBITO 5 – LA BAIJA DI TRENTOVA PAD: USO SU CATASTALE
- 32 - AMBITO 1 – CONFINE CON CAPACCIO PAESTUM PAD: USO SU ORTOFOTOGRAMMETRIA
- 33 - AMBITO 2 – IL LUNGOMARE SAN MARCO PAD: USO SU ORTOFOTOGRAMMETRIA
- 34 - AMBITO 3 – LA BAIJA DEL LIDO AZZURRO PAD: USO SU ORTOFOTOGRAMMETRIA
- 35 - AMBITO 4 – LA SPIAGGIA DELLA MARINA PAD: USO SU ORTOFOTOGRAMMETRIA
- 36 - AMBITO 5 – LA BAIJA DI TRENTOVA PAD: USO SU ORTOFOTOGRAMMETRIA
- 37 - SCHEDE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI



CAPO 2 -DEFINIZIONI E PARAMETRI

art. 6. Definizioni e parametri

- a. Battigia:** la prima fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in 5 metri lineari dal limitare del mare, eccezionalmente ridotti a 3 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica ovvero nel caso in cui la profondità dell'area concessa sia inferiore a 20 metri lineari;
- b. Arenile:** la fascia di profondità variabile successiva alla battigia, parallela al mare, estesa fino alla dividente demaniale;
- c. Soggiorno all'ombra:** fascia di arenile destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- d. Stabilimenti balneari:** strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, attrezzate per la balneazione ed eventualmente dotate di annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;
- e. Spiaggia libera:** area demaniale marittima idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;
- f. Spiaggia libera attrezzata:** area demaniale marittima ad uso libero e gratuito, per la quale è prevista la possibilità di affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione ulteriori rispetto a quelli minimi gratuiti previsti, quali pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici, da computare nel 30% delle aree di libera e gratuita fruizione. Le strutture funzionali all'offerta dei detti servizi ulteriori potranno essere collocate solo sull'area interessata dall'affidamento, limitatamente allo spazio occupato dalle stesse. Le attrezzature offerte a pagamento non possono, in alcun caso, essere preinstallate, bensì posizionate solo al momento della richiesta da parte dei fruitori, pena l'erogazione delle sanzioni previste all'art. 16;
- g. Servizi di spiaggia:** l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, ufficio del gestore, cabine, spogliatoi, servizi igienici, tende, capanne, servizi di ristorazione, bar o chioschi o ogni altro servizio assimilabile;
- h. Concessione demaniale marittima,** di seguito denominata anche CDM: il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- i. Attività turistico-ricreative:** le attività di cui alle lett. dalla a) alla f), comma 1, art. 1, del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii; In particolare:
- stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
 - esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
 - esercizi commerciali;
 - noleggio di imbarcazioni e natanti;
 - ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
 - campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
 - esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
 - servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.



- j. Dividente demaniale:** *Delimitazione che separa i beni del Demanio marittimo, così come definiti all'art 28 del Cod. Nav., da altre aree pubbliche e/o private.*
- k. Frontemare:** dimensione longitudinale del fronte mare misurata parallelamente alla linea di battigia. In caso di configurazione irregolare del lotto tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano ed è corrispondente alla congiungente la mezziera delle dimensioni trasversali.
- l. Specchio acqueo:** Porzione di mare territoriale delimitata da galleggianti di segnalazione.
- m. Ambito:** si intende una fascia di zona costiera ritenuta di interesse turistico, fisicamente delimitata dal sistema acqua a valle e da un elemento fisico di riferimento ai lati (costa demaniale) e alle spalle dalla dividente demaniale.
- n. Lotto:** Area demaniale oggetto di CDM avente una o più destinazione d'uso.
- o. Galleggianti di segnalazione:** Boe di diverso colore, in relazione al tipo di segnalazione, collegate tra loro mediante sagola.
- p. Sagola:** Cavo generalmente di canapa costituito da elementi intrecciati, collegati a galleggianti atti a segnalare o confinare aree.
- q. Gavitello:** Boa utilizzata per l'ormeggio di imbarcazioni.
- r. Corridoio di lancio e atterraggio:** Specchio acqueo, opportunamente delimitato, dalla costa sino al limite delle acque riservate alla balneazione, con galleggianti disposti perpendicolari alla costa, utilizzato dalle imbarcazioni a motore o a vela per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio).
- s. Scivolo:** Pedana inclinata, disposta sull'arenile utile per le operazioni di varo e alaggio delle imbarcazioni.
- t. Pontile:** Struttura che dalla riva si protende verso il largo per consentire l'ormeggio delle imbarcazioni, il passaggio pedonale, l'imbarco e lo sbarco.
- u. Piattaforma galleggiante:** manufatto galleggiante costituito da uno o più elementi modulari assemblati.
- v. Varo e alaggio:** Operazioni che consentono rispettivamente l'ingresso in acqua e la risalita dell'imbarcazione dal mare.
- w. Verricello:** Dispositivo, a mano e/o motorizzato, costituito da tamburo rotante su cui si avvolgono funi e catene capaci di movimentare e sollevare il peso dei natanti.
- x. Natante:** Unità nautica da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore ai 10 m.
- y. Opere di facile e di difficile rimozione:** Ai sensi della Circolare n.120 del 24/05/2011 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione le opere sono classificate come di seguito:

tipologia	DEFINIZIONE	
A	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto	Difficile rimozione
B	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato	Difficile rimozione
C	Strutture prefabbricate su piattaforma in cemento armato (pannelli prefabbricati attività annuali) incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento	Facile rimozione



D	Strutture prefabbricate appoggiate al suolo o interrati	Facile rimozione
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B	Difficile rimozione
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D	Facile rimozione
G	Opere, impianti e manufatti totalmente interrati /immersi	Facile rimozione

- a. Manufatti di servizio:** Si intendono tali i manufatti adibiti esclusivamente a funzioni complementari, che comportano una presenza solo saltuaria ed occasionale di persone, quali ad esempio:
- deposito attrezzature;
 - box guardiania e pronto soccorso;
 - box vendita pesce;
 - servizi igienici;
 - scivoli mobili.
- b. Superficie coperta:** Proiezione a terra di un manufatto delimitato da chiusure/tamponature verticali costituenti volume. Non determinano volume i pergolati e le strutture ombreggianti. Ai fini del computo della superficie coperta max si considera la somma di tutte le superfici coperte costituenti volume.
- c. Superficie pavimentata:** Aree utilizzate per piattaforme, percorsi e simili, in legno o altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono manufatti che costituiscono volume.
- d. Volume:** È rappresentato dal volume del manufatto emergente fuori terra, al lordo delle chiusure/tamponature perimetrali e dei solai. È calcolato come sommatoria delle superfici lorde di ciascun manufatto per la relativa altezza.
- e. Altezza:** È la massima altezza di ogni manufatto in cui può essere scomposto il complesso degli elementi costituenti volume misurata dalla quota di imposta (spiaggia o pedana) all'estradosso della copertura nel caso di solai piani o misurata all'intersezione tra all'intradosso della linea di gronda e la parete verticale nel caso di solai inclinati.
- f. Rapporto di copertura:** Esprime in percentuale la massima superficie occupabile data dal rapporto tra superficie coperta e superficie complessiva del lotto concesso.
- g. Superficie per ombreggiamento:** Porzione adibita al posizionamento di manufatti per l'ombreggiamento.
- h. Sistema Informativo del Demanio Marittimo** (di seguito denominato SID): è il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.



TITOLO II - DISCIPLINA E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI

CAPO 1- AMBITI DI FRUIZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

art. 7. Articolazione degli ambiti di fruizione e valenza turistica

- a. Il Demanio Marittimo ricadente nel Comune di Agropoli, in riferimento al differente livello di sensibilità alla fruizione, alle componenti ambientali e paesaggistiche di cui è composto e al rapporto con il sistema urbano, è articolato in specifici ambiti di fruizione, rispetto ai quali sono disciplinate le attività legate all'utilizzo turistico- ricreativo.
- b. Gli ambiti individuati, e rappresentati graficamente nelle tavole della zonizzazione sono:
 - **Ambito 1 - Confine con Capaccio Paestum** in cui il fiume *Solofrone* segna il confine con il comune adiacente. Caratterizzato da aree con declivi collinari nella piana del Sele.
Caratterizzato da aree con declivi collinari che digradano nella piana del Sele.
 - **Ambito 2 - Il lungomare San Marco.** Il Waterfront della città caratterizzato dalla relazione con il contesto urbano e da aree particolarmente idonee alla pratica degli sport del vento.
 - **Ambito 3 - La Baia del Lido Azzurro.** Caratterizzato da aree particolarmente idonee alla balneazione.
 - **Ambito 4 - La spiaggia della marina** – spiaggia adiacente al porto di Agropoli.
 - **Ambito 5 - La Baia di Trentova.** Ubicata nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni a sud di Agropoli.
- c. In esecuzione a quanto previsto al punto 7 del Puad: *Determinazione delle categorie A, B1 e B2*, ripartiti nelle categorie A denominata alta valenza turistica, B1 ordinaria valenza turistica e B2 limitata valenza turistica, ai sensi dei commi 117, 118, 119, 120 dell'art.1, della Legge Regionale n. 5/2013 (Tavola 04: Comuni costieri classificati nelle categorie A, B1 e B2), la valenza turistica della costa del Comune di Agropoli è la seguente:
 - Classificazione B1 - ordinaria valenza turistica. Punteggio Totale pari a 18,07 (sviluppo turistico + qualità ambientale + balneabilità).

art. 8. Attività turistico - ricreative e servizi per la fruizione balneare

La Concessione dei beni Demaniali Marittimi, (di seguito CDM), ai sensi:

- del Regio Decreto del 30/03/1942 N.327 avente ad oggetto "*Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione*";
- del DPR 15/02/1952 N.328, recante il "*Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima*", che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
- del Decreto Legge n. 400/1993, art.1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 342/1998;
- del D.P.R. del 15/02/1995 "*Approvazione del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione*";
- Delibera di Giunta della Regione Campania n. 3744/2000 ha preso atto del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni, riconoscendo che incombe sui Comuni la gestione ed il rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo, territorialmente competenti, con esclusione per quelle di



interesse nazionale e comprese nel D.P.C.M. del 21/12/1995;

- art. 01, comma 1, del D.L. 400/1993 stabilisce: *la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle attività di cui alle lettere da a) a f):*

a) Gestione di stabilimenti balneari;

b) Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) Noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) Gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) Esercizi commerciali;

f) Servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Così integrando la disciplina del Codice di settore con l'individuazione di alcune tipologie di concessione a scopo turistico-ricreativo, come peraltro confermato dall'interpretazione autentica di cui all'art. 13, co. 1, della legge 08/07/2003, N.172.



CAPO 2 - AREE OGGETTO DI CONCESSIONE

art. 9. Disposizioni comuni e specifiche

- a. Le CDM esistenti ed in previsione del presente PAD, sono organizzate e disciplinate dalle seguenti disposizioni a carattere generale:
- Sui tratti di litorali censiti dalle presenti NTA si dovrà garantire l'esistenza di "Spiagge libere" nella misura minima del 50% della Superficie complessiva di spiaggia esistente destinata a finalità turistico-ricreative ed evitando sequenze ininterrotte di aree in concessione;
 - Il fronte mare relativo alle "Spiagge Libere" non potrà essere inferiore al 40% dell'intero fronte dell'arenile;
 - Il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo non può essere inferiore a 15 ml. e superiore a ml. 100;
 - La profondità della concessione non può essere inferiore a 15ml;
 - I tratti di spiaggia con profondità inferiore a 10ml non vanno di norma destinati a concessione, possono invece essere destinati a spiaggia libera;
 - Le CDM possono essere disposte tra loro anche in modo confinante, tuttavia deve essere sempre garantita l'esistenza di un corridoio di libero accesso di almeno 6ml ogni 100ml.
 - È fatto obbligo al concessionario, l'occupazione dell'intera area in concessione sia in lunghezza che in profondità escludendo la fascia di battigia.
 - Le nuove CDM ad uso turistico - ricreativo sono esclusivamente ad uso stagionale.
 - Le nuove CDM ad uso turistico - ricreativo, diverse da quelle sopra indicate, possono avere carattere di annualità.
 - Nelle CDM ad uso annuale il concessionario deve svolgere l'attività economica con continuità.
 - Per ciascuna CDM, sia garantito il rispetto delle misure di sicurezza e l'accesso a persone disabili e al personale di pronto soccorso.
 - Gli accessi al mare dalla pubblica via devono essere espressamente indicati con apposita cartellonistica.
 - Nell'ambito dell'area in concessione le nuove strutture dovranno essere localizzate in modo da non occludere le visuali.
 - In presenza di variazioni dimensionali dell'area oggetto di CDM (già affidata o da affidare) dovute alla realizzazione di progetti di interesse pubblico, si procede all'aggiornamento del titolo concessorio e del relativo canone con le modalità di cui punto precedente.
 - Qualora si verifichi un aumento in profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare, l'area così creata è da attribuirsi, fatta salva l'area di libero transito e previa autorizzazione, al concessionario frontista.
- b. SIC (Siti di Interesse Comunitario) Spiaggia di Trentova - IT 8050032 "Monte Tresino e dintorni" e ZPS (Zone di Protezione Speciale) - IT 8050048 "Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse.
- Il sito SIC è localizzato lungo tutta la costa sud dell'area demaniale dalla chiesa di San Francesco al confine del Comune di Castellabate, così descritto: "*Basso promontorio (altezza max 150 m) di origine sedimentaria (Calchereniti) della serie "Flish del Cilento. Tipico ambiente di macchia mediterranea in cui non sono però rari i lembi di bosco a caducifoglie e le*



praterie xerofile. Interessante zona per la nidificazione di Sylvia undata e per la migrazione di rapaci (Pandio haliaetus)". Con i seguenti problemi e criticità: "Rischi dovuti all'incremento dell'antropizzazione ed urbanizzazione a scopo balneare".

- La zona ZPS è localizzata più a sud dell'area demaniale, prima dello scoglio di Trentova al confine del Comune di Castellabate, così descritto, così descritto: "*Tratto di costa con scogliere a falesie, modesti promontori di origine arenaceomarnosa (serie Flysch del Cilento), fenomeni di erosione marina. Terrazzi di abrasione marina tirreniani. Tipico ambiente di macchia mediterranea con lembi di foresta di sempreverdi; notevole la presenza di una pineta spontanea di Pinus halepensis. Zona interessante per il passo ornitico. Nidificazione di Sylvia undata. Praterie di Posidonia oceanica". Con i seguenti problemi e criticità: "Rischi dovuti in particolare all'incremento dell'antropizzazione, soprattutto nei mesi estivi. Rischi notevoli per incendi".*

– Le necessarie opere per la conservazione degli habitat e la ricomposizione della fascia retrodunale, da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica, quali, passerelle in legno sopraelevate, barriere protettive per i sistemi dunali (con recinzioni palo-corda) e le fasce vegetate (con staccionate in canne o legname, gli accorgimenti per staccare dal suolo eventuali manufatti), cartellonistica informativa per la divulgazione dei valori del SIC;

– la regolamentazione degli accessi;

– gli usi e le attività ammissibili, nonché le norme comportamentali da rispettare;

– la possibilità e le modalità di stipulare con Associazioni ambientaliste riconosciute, specifiche convenzioni e/o "Accordi di collaborazione" per promuovere attività, senza fine di lucro, che conciliano la fruizione turistica-balneare con la conservazione dell'ecosistema dunale quali: attività didattiche e divulgative, di ricerca scientifica, attività subacquee, pesca non distruttiva, laboratori e attività ludiche sui temi ambientali per bambini.

Non è comunque ammesso:

- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali nonché l'alterazione della flora e della vegetazione naturale;

- l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade se non autorizzate;

- lo sversamento di reflui e prodotti inquinanti;

- l'impianto di specie vegetali aliene ed alloctone.

- calpestare le aree di duna delimitate;

- manomettere recinzioni o altre delimitazioni, nonché la segnaletica posta a salvaguardia della duna litoranea o di altre specie presenti.

art. 10. Aree turistico-ricreative-produttive in concessione a privati

a. Le aree turistico/ricreative comprendono le aree demaniali marittime già oggetto di CDM o da assegnare mediante bando di evidenza pubblica, per il posizionamento di manufatti adibiti all'esercizio delle attività di cui all'[art. 8](#).

b. Si articolano in:

- Stabilimenti balneari – **SB**



- Spiagge libere attrezzate – **LA**
- Pontili – **PO**
- Circoli e associazioni sportive e nautiche o onlus – **CS**

10.1 Stabilimenti balneari - **SB**

- a.** Si intende per stabilimento balneare una struttura con manufatti di facile rimozione ad uso stagionale, o con manufatti di difficile rimozione già esistenti, posta su area oggetto di CDM, attrezzata per la balneazione e dotata di: zona ristoro e servizi di spiaggia, zona soggiorno all'ombra e arenile libero, come di seguito specificati:

 - zona per ristorazione e/o chiosco bar con eventuale vendita di prodotti tipici e artigianali locali, spazio per tavolini, sedie e manufatti per l'ombreggiamento, ed eventualmente annesse zone di intrattenimento e attività ludico-ricreative per il benessere e servizi alla persona.

- zona per servizi di spiaggia destinata al posizionamento di strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento (servizi igienici e docce, cabine-spogliatoio, deposito, spazio per bagnino e primo soccorso, torretta di salvataggio, manufatti per l'ombreggiamento);

- zona per soggiorno all'ombra destinata al posizionamento di dispositivi di ombreggiatura, lettini e sedie, posti dopo la fascia di arenile libero;

- b.** Nella fascia del soggiorno all'ombra, la distanza fra i punti d'ombra da centro a centro è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento, secondo i requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A – "Requisiti per classificazione degli stabilimenti balneari", Delibera di Consiglio Regione Campania del 23/04/2024 di approvazione della Delibera di Giunta regionale N.712 del 20/12/2022, avente ad oggetto: "Adozione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo – PUAD con finalità turistico-ricreative".
- c.** Per la tipologia, le dimensioni, i materiali ed i colori dei manufatti realizzabili si rinvia alle schede dei singoli lotti, allegati alle presenti NTA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- La superficie pavimentata (aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte) non può superare il 20% della superficie in concessione;
 - La superficie coperta è data da un modulo di 6x6m e suoi multipli;
 - L'altezza dei volumi non può in nessun caso essere superiore a 4,50m da terra.
- d.** È consentito (compatibilmente con le caratteristiche strutturali assentite) l'utilizzo della copertura a solarium o per attività turistico-ricreative e d'intrattenimento, senza l'installazione di ulteriori opere fisse o di frangisole, tende, barriere frangivento ad eccezione di balaustra di sicurezza, con possibilità di sola posa di tavolini e sedie.
- e.** È consentito, all'interno dello spazio concessorio assegnato, l'utilizzo di spazi per attività sportive e ricreative su sabbia (campi beach tennis, beach volley, dondoli, scivoli, gonfiabili ecc.) nel rispetto delle normative di



sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare nocumento ai bagnanti.

È consentito altresì il noleggio di piccoli natanti privi di motore (pedalò, canoe ecc.) e biciclette.

- f** Negli antistanti specchi acquei, previa istanza di variazione della CDM sono consentiti da collocare stagionalmente campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole e per la sosta dei bagnanti, compatibilmente con tutte le condizioni di sicurezza e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo a tali strutture anche funzioni di sicurezza aggiuntive per i nuotatori.

Le piattaforme galleggianti realizzabili sono regolamentate come di seguito:

- superficie massima non oltre metri quadrati 50,00 per ciascuna piattaforma;
- distacco dalla battigia tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti e comunque oltre la linea di segnalazione del limite delle acque sicure (profondità d'acqua di metri 1,60);
- eventuale passerella\pontile di collegamento di larghezza non superiore a metri 2,00;
- utilizzo esclusivamente nelle ore di balneazione oltre le quali ne dovrà essere interdetto l'accesso;
- divieto ad effettuare tuffi.

- g** La gestione e il mantenimento delle attrezzature sono a carico del concessionario.

- h** Il mantenimento in uso delle strutture degli stabilimenti balneari - annuale o stagionale - è disciplinato dalla CDM; l'utilizzo delle spiagge antistanti e dello specchio acqueo è sempre concesso a carattere stagionale.

- i** È facoltà di ogni stabilimento balneare prevedere al suo interno degli spazi "parking dog" ovvero spazi attrezzati per ospitare animali domestici da compagnia.

Tali spazi dovranno essere organizzati nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di comportamento di seguito precisate: l'accesso alla spiaggia dei conduttori con gli animali dovrà essere autonomo e indipendente rispetto agli accessi allo stabilimento balneare e agli arenili destinati a spiaggia libera. Lo spazio da destinare all'accoglienza degli animali dovrà essere recintato con pali di legno e rete metallica di altezza non superiore a metri 1,50 ed attrezzato con teli parasole per l'ombreggiamento degli animali stessi. L'accesso al mare sarà vietato ma dovrà essere adibita un'area per bagnare e rinfrescare gli animali con acqua corrente.

- j** In corrispondenza degli accessi dovranno essere localizzati appositi cartelli informativi sulle regole di comportamento e sulle relative sanzioni per eventuali violazioni e cestini per la raccolta di rifiuti organici.

10.2 Spiaggia libera attrezzata - LA

- k** Si intende per spiaggia libera attrezzata quella spiaggia attrezzata in un'area non oggetto di CDM ad uso temporaneo/stagionale, costituita da



una zona di soggiorno all'ombra, chiosco bar/chiringuito di facile rimozione con annessi servizi igienici e docce aperte, torretta di salvataggio.

- l.** I dispositivi ombreggianti a pagamento non possono, in alcun caso, essere preinstallati, bensì posizionati solo al momento della richiesta da parte dei fruitori.
- m.** I manufatti realizzabili sono regolamentati come di seguito:
 - manufatti di facile rimozione, coincidente con il sedime della pedana perimetrale del manufatto stesso;
 - superficie max: metri quadrati 12,00 (intesa come proiezione del dispositivo di ombreggiamento sul suolo);
 - altezza: metri 3,50;
 - superficie pavimentata: limitata ad una pedana perimetrale al manufatto di larghezza metri 1,00 e ai camminamenti funzionali all'accesso al mare anche da parte dei diversamente abili.
 - semi-chiuso perimetralmente fino ad altezza massima di metri 1,00;
 - Il chiosco/chiringuito non comporta l'installazione di sottoservizi ma dovrà essere dotato di sistemi off grid, ovvero essere autosufficiente in termini di smaltimento reflui.

10.3 Stazionamento imbarcazioni - SI

- a.** Si intende per stazionamento imbarcazioni una zona attrezzata, posta su area oggetto di CDM, per lo stazionamento a secco di natanti, comprensiva di specchio acqueo antistante e corridoio di lancio per il varo e l'alaggio per la sicurezza della libera balneazione nelle aree limitrofe.
- b.** In tali aree non è consentito il deposito o lo stoccaggio, neanche temporaneo, di carburanti, oli combustibili e ogni altro prodotto potenzialmente inquinante per il suolo e le acque e deve inoltre essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dell'arenile e dell'ecosistema marino. Tutte le operazioni di sosta, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica e degli addetti ai lavori e per non arrecare danno nelle aree limitrofe.

10.4 Pontili - PO

- a.** Si intende per pontili uno specchio acqueo con spiaggia antistante, oggetto anche di CDM stagionale o annuale adibito alla sosta di natanti senza motore, disposti in file ordinate.
- b.** I pontili stagionali sono costituiti da elementi galleggianti assemblati e possono essere della tipologia a galleggiamento continuo o discontinuo, collegati al fondale tramite sistemi di ancoraggio flessibili. La tipologia e le dimensioni variano in relazione all'utilizzo.
Qualora i pontili fruiscono di una CDM stagionale a fine periodo devono essere totalmente dismessi, compreso le opere sommerse di ancoraggio.
- c.** I pontili annuali sono costituiti da elementi in legno verticali infissi nella sabbia e assito orizzontale in legno.
- d.** I pontili stagionali e annuali devono essere organizzati secondo le tipologie e nel rispetto dei requisiti delle norme di settore. La loro realizzazione è vincolata all'elaborazione di uno specifico studio volto a



dimostrare che le soluzioni tecniche adottate non influenzano negativamente le dinamiche del litorale e l'installazione è effettuata nel rispetto della tutela dei fondali e delle acque e delle normative di settore relativamente agli aspetti di sicurezza per la navigazione.



CAPO 3 - AREE NON OGGETTO DI CONCESSIONE

art. 11. Aree che non possono essere date in concessione

- a. Aree demaniali marittime nelle quali non è previsto il rilascio di CDM, e destinate ai seguenti usi:
 - Spiaggia libera - **L**
 - Parcheggio – **P**
 - Aree da riqualificare

11.1 Spiaggia per la libera balneazione

- a. È la parte di spiaggia liberamente e gratuitamente fruibile per la balneazione, pertanto non è ammesso il rilascio di alcun tipo di CDM per il posizionamento di manufatti per usi e attività di cui agli artt. precedenti.
- b. È consentito ai liberi fruitori, durante le ore diurne, posizionare ombrelloni, sedie sdraio o altre attrezzature, da rimuovere obbligatoriamente al tramonto del sole e comunque nel rispetto delle Ordinanze balneari emanate dal Comune e dall'Autorità marittima competente per territorio di Agropoli.
- c. Il Comune garantisce, in ogni ambito, l'installazione di un congruo numero di docce e servizi igienici e *fontanelle e cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti*; garantisce altresì il decoro, l'igiene, la pulizia e la sicurezza della balneazione; in caso di effettiva difficoltà a fornire quest'ultimo servizio provvede all'installazione di apposita cartellonistica informativa con specifica dicitura e con indicazione sulle norme comportamentali dei fruitori.
- d. È facoltà del Comune provvedere alle dotazioni dei servizi minimi di cui sopra, anche mediante "**Accordi di collaborazione**" con singoli cittadini e/o associazioni.
- e. È ammesso l'uso temporaneo, per una durata massima di 30 giorni, di porzioni di spiaggia da destinare a eventi occasionali e manifestazioni di carattere temporaneo quali spettacoli, eventi sportivi o musicali e culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture di facile rimozione, purché tali eventi siano senza fini di lucro, non modifichino lo stato originario dei luoghi e, alla conclusione dell'evento, vengano rimossi tutti i manufatti e le strutture, integralmente in ogni loro parte.

11.2 Parcheggi

Il Piano conferma i seguenti posti auto esistenti:

- a) a servizio dell'Ambito 1: 50 posti auto;
- b) a servizio dell'Ambito 2: 250 posti auto;
- c) a servizio dell'Ambito 3: 100 posti auto;
- d) a servizio dell'Ambito 4: 50 posti auto;
- e) a servizio dell'Ambito 5: 300 posti auto;

Il Piano prevede inoltre la localizzazione, in conformità al PUC, dei seguenti nuovi posti auto:

- a) a servizio dell'Ambito 1: 70 posti auto;
- b) a servizio dell'Ambito 2: 1.000 posti auto;
- c) a servizio dell'Ambito 5: 200 posti auto;

11.3 Aree da riqualificare



In tali aree, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale sono da prevedere: interventi di recupero ambientale e di rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dai fenomeni di degrado; o interventi di riqualificazione funzionale atti a ripristinare lo stato dei luoghi nel caso di occupazioni con manufatti senza titolo concessorio. In seguito a tali interventi le aree saranno destinate di norma a Spiaggia Libera o ad uso pubblico sulla base di un progetto redatto dall'Amministrazione Comunale.

11.4 Aree pubbliche esistenti e di progetto

Aree pubbliche ricadenti nel Demanio Marittimo adibite prevalentemente a camminamenti pedonali e ciclabili, sistemate e/o da sistemare a verde e con elementi di arredo urbano (panchine, fontanelle, cestini, illuminazione, ecc.).

Rientrano in tale categoria:

- A. Lungomare San Marco
- B. Baia del Lido Azzurro

Relativamente al lungomare San Marco in particolare si rinvia al progetto di "Riqualificazione del Waterfront della Città di Agropoli" approvato con delibera di G.M. n. 237 del 31/05/2024 e al progetto di "Miglioramento dell'accessibilità - Introduzione di una Rete di Mobilità lenta per lo spostamento lungo la costa e tra la fascia costiera e l'entroterra" approvato con delibera di G.M. n. 203 del 22/05/2025 ed inserito nel Masterplan Salerno Sud.

In tale area è prevista tra l'altro, previo rilascio di apposita CDM, l'installazione di strutture per la somministrazione di alimenti e bevande oltre che per lo svolgimento di manifestazioni occasionali quali concerti, spettacoli culturali, spazi lettura, manifestazioni sportive e attività fieristiche e ricreative, per iniziativa dell'Amministrazione Comunale e da questa direttamente gestite o, se ritenuto necessario, realizzate e affidate a terzi nel rispetto della destinazione d'uso indicata dall'Ente stesso mediante procedure di affidamento ad evidenza pubblica.



CAPO 4 - NORME COMUNI

art. 12. Battigia

Al fine di garantire la sicurezza e il libero transito va sempre mantenuta libera la fascia di metri 5,00. Pertanto è vietato il posizionamento, anche temporaneo, di attrezzature di ogni tipologia (ombrelloni, sdraio, lettini, strutture per l'ombreggio e la sosta dei natanti) esclusi i natanti per il salvataggio.

art. 13. Galleggianti di segnalazione per la sicurezza della balneazione

a. In relazione al tipo di segnalazione ed alle disposizioni dell'*Ordinanza della Capitaneria di Porto*, i galleggianti dovranno essere:

- di colore rosso - arancione disposti parallelamente alla linea di costa, ad una distanza massima di 50 m l'uno dall'altro per indicare il limite di 150 m delle zone riservate alla balneazione;
- di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, ad una distanza massima di m 5 l'uno dall'altro e collegati tra loro con sagola galleggiante per indicare, in corrispondenza della profondità massima di m 1,50, il limite delle acque sicure;
- di colore bianco, disposti perpendicolare alla costa, ad una distanza massima di m 20 l'uno dall'altro e collegati tra loro con sagola galleggiante per separare i corridoi di lancio (con divieto di balneazione) dalle acque riservate alla balneazione.

I galleggianti sopra indicati devono essere installati a cura dei concessionari negli specchi acquei antistanti le aree in CDM e a cura dell'Amministrazione Comunale negli specchi acquei antistanti le spiagge libere e rimossi al termine della stagione balneare.

b. Sui predetti galleggianti è vietato l'ormeggio.

art. 14. Corridoio di lancio e atterraggio

a. Nelle aree in CDM in cui è previsto il varo e l'alaggio di unità a vela e di tavole a vela il concessionario deve predisporre appositi corridoi di lancio, al fine di non interferire con la libera balneazione, con le seguenti caratteristiche minime:

- larghezza non inferiore a 10 m. Tale misura potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione stessa;
- sviluppo in lunghezza pari alla zona di mare riservata alla balneazione;
- segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui galleggianti di delimitazione;

b. apposizione, su ogni galleggiante, della dicitura "Corridoio di lancio natanti - divieto di balneazione". Tale dicitura dovrà inoltre essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio.

c. I corridoi di lancio riportati sugli elaborati grafici sono da ritenersi indicativi, sia per dimensione che per localizzazione all'interno della CDM.

art. 15. Scivolo

a. Gli scivoli possono essere installati previo rilascio di autorizzazione.

b. Possono avere larghezza massima di metri 3,00 ed essere realizzati con



superficie in listoni di legno o lamiera di spessore adeguato all'uso carrabile e sottostruttura con elementi rimovibili in calcestruzzo prefabbricato o acciaio su sottofondo drenante per garantire il deflusso delle acque.

art. 16. Piattaforme galleggianti

Sono costituite da elementi modulari galleggianti opportunamente predisposti a formare continuità con l'arenile e/o le barriere difensive, o isolate a servizio degli stabilimenti balneari. Possono essere ad uso "prendisole" o "attrezzate" con sistemi di ombreggiamento e sdraio.

art. 17. Spiaggia animali d'affezione

- a. Area del Demanio Marittimo per la libera fruizione con animali di affezione durante la stagione balneare.
- b. Il Comune garantisce tale possibilità nell'Ambito 1 indicata negli elaborati tecnici direttamente o tramite "Accordi di collaborazione" con cittadini attivi provvede alla delimitazione, alla segnalazione con apposita cartellonistica e alla localizzazione di distributori di palette e sacchetti igienici e cestini di raccolta.
- c. I proprietari degli animali hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia del sito e rispettare le regole di fruizione dell'area espressamente indicate nella cartellonistica.
- d. Gli animali domestici potranno fare il bagno in mare, nello specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia designato opportunamente delimitato con galleggianti di segnalazione.

art. 18. Lavori sull'arenile. Pulizia spiaggia. Raccolta rifiuti

- a. La sistemazione dei tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, in assenza di CDM confinanti è a carico dell'Amministrazione Comunale che ne cura direttamente, o tramite "Accordi di collaborazione" con cittadini attivi, anche la pulizia stagionale e periodica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
- b. La sistemazione della spiaggia oggetto di CDM finalizzata al livellamento e alla pulizia stagionale per le operazioni di montaggio e smontaggio dei manufatti è a carico del concessionario.
Le operazioni di montaggio possono essere effettuate nei 30 giorni precedenti il periodo di uso indicato nella CDM; quelle di smontaggio nei 30 giorni successivi alla conclusione del periodo di uso indicato nella CDM, escludendo in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa. Per il livellamento è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente nella quale dovrà essere indicato il giorno/i, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo/i utilizzato/i per le operazioni interessate. I rifiuti risultanti da tali operazioni devono essere opportunamente differenziati e conferiti all'isola ecologica.
- c. È consentito, previa comunicazione alle autorità competenti, effettuare interventi con cicli stagionali di ripristino degli arenili con trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o con materiale di diversa provenienza che comporti una movimentazione di inerti non superiore a 20 metri cubi per metro lineare /anno.
- d. È consentito, previa autorizzazione, effettuare interventi stagionali di ripascimento morbido con trasferimento di materiale di spiaggia all'interno



della stessa unità fisiografica. Il materiale utilizzato deve comunque avere granulometria non inferiore a quella già presente in situ.

e. Nelle operazioni di sistemazione dell'arenile sono comunque vietati interventi che pregiudichino lo stato di qualità dei luoghi o che possano generare processi di dilavamento ed erosione della costa; che comportino la riduzione o la distruzione delle formazioni dunali, quale che sia il loro stadio evolutivo; che provochino l'alterazione della flora e della vegetazione esistente.

f. La pulizia periodica ed il decoro delle aree in concessione e dell'antistante arenile di libero transito sono a carico del concessionario che dovrà garantirli anche nel tratto di spiaggia adiacente a quello assegnato per una profondità di metri 25,00 da entrambi i lati.

Nell'ambito della CDM devono essere previsti in fase di progetto adeguati spazi per il deposito dei rifiuti da smaltire, posti sul lato della pubblica via e adeguatamente schermati.

art. 19. Percorsi e accessi alla spiaggia

a. Nelle tavole della zonizzazione sono evidenziati gli accessi alla spiaggia, i percorsi esistenti e quelli di nuova previsione.

b. Dove si verificano situazioni di inaccessibilità all'area demaniale, sono altresì indicati possibili percorsi che con successivi atti l'Amministrazione Comunale potrà realizzare previa costituzione di pubblica servitù di pubblico passaggio o acquisizione all'uso pubblico.

c. Nel caso di realizzazione di nuova viabilità in prossimità di corpi dunali si dovranno utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica nonché tutti gli accorgimenti necessari per contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale e garantire una buona permeabilità delle pavimentazioni utilizzate, prediligendo l'uso di materiali ecocompatibili, limitando allo stretto indispensabile l'uso di conglomerati cementizi o asfalti.

d. L'utilizzo di percorsi e accessi esistenti o da ripristinare è subordinata all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza degli stessi.

Non è ammessa l'apertura di accessi privati prospicienti la spiaggia senza le opportune autorizzazioni.

e. È sempre consentito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia attraverso le singole aree in concessione (sia quelle vigenti che quelle da assegnare). Per le aree formate da sabbia, ghiaia o ciottoli, i percorsi pedonali dovranno avere una larghezza non inferiore a 1,50 metri lineari. I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiali di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma ed al numero di fruitori che permette di accogliere. Tali caratteristiche dovrà consentire il facile accesso anche alle persone diversamente abili. I percorsi dovranno essere mantenuti liberi ed in corrispondenza di essi andrà segnalato l'accesso alla spiaggia libera con cartellonistica ben visibile.

f. L'accesso alle singole CDM dalla viabilità pubblica (pedonale o carrabile) è a carico del concessionario che dovrà garantire anche l'accesso alla battigia



attraverso l'installazione di un percorso pedonale.

- g.** In osservanza della lett. e), comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494, come novellato dal comma 251, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., i titolari della CDM ha l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione. Gli accessi al mare devono risultare chiaramente individuabili anche da un punto di vista visivo, mediante cartellonistica in cui viene esplicitato che l'accesso alla battigia è libero e gratuito.
- h.** Nella fascia della battigia, parallela al mare, è vietata la sosta e la presenza di attrezzature ed oggetti di ogni tipo che compromettano il libero transito, fatti salvi i mezzi di soccorso.
- i.** L'accessibilità ai singoli stabilimenti, per le operazioni di montaggio/smontaggio e carico/scarico degli approvvigionamenti è disciplinata da apposita Ordinanza sindacale che ne limita la possibilità agli orari di minore presenza di persone e attività. Nelle aree dove è prevista accessibilità solo pedonale, per l'esecuzione di tali operazioni è necessaria apposita autorizzazione che disciplina le modalità e il transito dei mezzi.

art. 20. Accessibilità senza barriere

- a.** Il PAD considera il tema dell'accessibilità nel senso ampio e mira pertanto alla riduzione sia delle barriere architettoniche che di quelle percettive per favorire la fruizione della spiaggia sia ai portatori di deficit motori che a quelli con deficit sensoriali visivi.
- b.** I concessionari pertanto secondo le prescrizioni contenute nel D.M. n. 236/1989 di attuazione della Legge n.13/1989 e alla L. n.104/1992 dovranno garantire:
 - l'accesso allo stabilimento e al mare;
 - percorsi facilitati e percorsi tattili dotati di sistemi sul calpestio per agevolare l'orientamento la fruizione dello stabilimento e il raggiungimento della spiaggia alle persone non vedenti o ipovedenti;
 - almeno due ombrelloni localizzati in adiacenza al percorso principale di cui, almeno uno attrezzabile con apposita pedana per l'accesso e la sosta di persone su sedia a ruote;
 - apposita sedia mobile anfibia (tipo MOBI-CHAIR) per consentire (anche con l'ausilio del personale) l'accessibilità al mare e la possibilità di fare il bagno.
 - almeno un servizio igienico e/o una cabina spogliatoio adeguatamente dimensionati.
- c.** Dovranno essere adottate quanto più possibile, soluzioni architettoniche che fanno riferimento a criteri di inclusività ed evitate sovrastrutture aggiunte.

art. 21. Illuminazione e insegne

- a.** L'illuminazione dovrà essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento ed inquinamento luminoso, pertanto i corpi illuminanti devono essere rivolti verso il basso.
- b.** Si dovranno unire le esigenze turistiche e di sicurezza con la naturalità dei luoghi stessi contenendo le sorgenti luminose ed utilizzando corpi illuminanti con luce neutra.
- c.** In tutti gli ambiti le insegne dovranno avere illuminazione indiretta ed essere



in legno, plexiglass, metallo o telo plasticato antiriflettente. Dovranno essere collocate all'interno del limite della CDM preferibilmente in aderenza o direttamente sul manufatto principale.

- d. Sono vietate le insegne retro illuminanti al neon e le insegne poste a bandiera.

art. 22. Emissioni sonore

- a. Il concessionario nello svolgimento delle attività è obbligato al rispetto dei valori limite di emissione e di immissione (art. 2 Legge N.447 26/10/1995) come definiti al D.P.C.M. 01/03/1991 o definiti dal Piano di Classificazione Acustica.
- b. È altresì obbligato a rispettare gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro provvedimento normativo, durante i quali vanno ridotte le emissioni sonore che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

art. 23. Segnaletica informativa

- a. Il concessionario in prossimità dell'accesso principale alla CDM, in posizione ben visibile, dovrà posizionare una bacheca o uno schermo digitale riportante avvisi turistici, ordinanze ecc. nonché, obbligatoriamente i dati relativi alle analisi sulla qualità delle acque di balneazione, le date di inizio e fine della stagione balneare e la classe (n. di stelle) dello stabilimento.
- b. Nella linea compresa fra la fascia di arenile libero e la fascia di soggiorno all'ombra dovranno essere posti cartelli bifacciali riportanti il divieto di comportamenti e attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone, dei mezzi di servizio e di soccorso.
- c. Dovranno essere chiaramente indicate le zone di Spiaggia Libera, i servizi puntuali (pronto soccorso, wc, ecc.) e gli eventuali divieti.
- d. Il Comune, in corrispondenza dei varchi di accesso alla spiaggia, dovrà posizionare un cartello recante l'indicazione "Spiaggia libera", i divieti e le sanzioni, nonché, qualora non sia garantito il servizio di vigilanza e salvataggio provvederà ad installare cartelli monitori con la dicitura "Attenzione balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio".
- e. La segnaletica informativa dovrà essere predisposta in almeno in due lingue oltre l'italiano.

art. 24. Divieti

- a. È vietato lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo sul Demanio Marittimo al di fuori delle aree specificatamente destinate a tale scopo.
- b. È vietato effettuare operazioni di carico e scarico degli approvvigionamenti ai singoli stabilimenti al di fuori degli orari previsti da apposita Ordinanza sindacale. Tali operazioni devono in ogni caso essere effettuate negli orari di minore presenza di persone e attività.
- c. È vietato transitare con mezzi carrabili nelle aree prive di viabilità carrabile. Nelle strade nelle quali è consentito solo il passaggio pedonale, per le necessarie operazioni di montaggio e smontaggio di manufatti assenti, nonché per l'approvvigionamento delle merci è necessaria specifica autorizzazione comunale.



- f.** È vietato esercitare l'attività di pesca da terra nelle zone riservate alla balneazione e negli orari indicati dalle Ordinanze di Sicurezza balneare emanate dall'Autorità Marittima.



TITOLO III - NORME E CARATTERISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

CAPO UNICO

art. 25. Caratteristiche tipologiche dei manufatti

- a. Condizioni essenziali per il rilascio e il mantenimento della concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative sono il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e l'offerta di servizi accessibili a persone con disabilità.
- b. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti devono essere eco-compatibili, di facile rimozione e sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri che tengano conto della morfologia del luogo e delle tecniche costruttive tipiche degli impianti turistico-balneari della costa tirrenica, facendo ricorso prioritariamente a:
 1. opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
 2. soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico,
 3. mediante l'utilizzo di energie rinnovabili;
 4. sistemi di bio-fitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali, nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
 5. materiali eco-compatibili, quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero.
- c. Nel rilascio di nuove CDM sono ammesse esclusivamente le richieste che prevedono la realizzazione di opere e strutture non fisse e facilmente rimovibili.
- d. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio ambientale e paesaggistico non sono ammessi interventi che possano arrecare danni all'equilibrio ecologico del sito.
- e. L'uso di mezzi meccanici per la pulizia degli arenili è vietato nei mesi di nidificazione di specie protette da normative europee, nazionali e regionali.
- f. I titolari delle concessioni di aree demaniali interne a Parchi Nazionali, Regionali, Aree Marine Protette ed altre tipologie di territori sottoposti a tutela devono esporre ben evidenti agli utenti all'ingresso e sulla spiaggia, apposita cartellonistica indicante la normativa vigente, la perimetrazione/zonazione e le regole da rispettare. La stessa cartellonistica deve essere posta dai Comuni e soggetti gestori anche sui tratti di spiaggia libera o spiaggia libera attrezzata.
- g. Per l'espletamento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, sono ammessi, all'interno delle aree affidate in concessione, i seguenti manufatti rispondenti ai requisiti minimi previsti dalle norme di settore:

1) Bar/ristoro

Manufatto destinato alla somministrazione di alimenti e bevande dimensionato secondo un modulo base di 6x6m e suoi multipli (secondo quanto riportato nelle schede dei singoli lotti allegate alle presenti NTA) in modo da ospitare al suo interno una cucina o laboratorio, i servizi igienici (almeno uno per il personale e uno per gli utenti), il deposito per le attrezzature e la merce, e la zona per il posizionamento di sedie e tavoli eventualmente ombreggiata.

Dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in



materia igienico-sanitaria.

2) Chiringuito

Manufatto leggero prefabbricato o realizzato in opera con struttura lignea o metallica e copertura fissa con lamelle frangisole, o fibre vegetali (paglia, cocco, incannucciati ecc.), destinato alla vendita di cibi e bevande da asporto.

3) Manufatti per l'ombreggiamento

Pergolati o tensostrutture, di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare direttamente sulla sabbia o sulle pedane in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una altezza non superiore a metri 3,00.

Il pergolato avrà strutture realizzate mediante pilastri e travetti con sezione quadrata adeguatamente ancorati alle pedane mediante sistemi in acciaio o infissi sul terreno. L'ombreggiatura del pergolato potrà essere realizzata con lamelle frangisole in legno, cannucciato, o attraverso teli in tessuto naturale o piante rampicanti.

4) Servizi igienici

I servizi igienici potranno essere annessi alla struttura principale o essere manufatti con corpo di fabbrica autonomo. Dovranno avere in ogni caso le medesime caratteristiche tipologiche ed estetiche della struttura principale.

È obbligatorio per ogni CDM l'inserimento di almeno un blocco servizi igienici costituito da n. 2 wc con antibagno e n. 1 wc accessibile dai diversamente abili che, se opportunamente arredato, potrà assolvere anche la funzione di cabina spogliatoio. Nel caso di Chiringuito con blocco servizi annesso, questo potrà essere costituito da un unico wc con antibagno. Il numero di detti servizi sarà comunque proporzionato sulla base della classe dello stabilimento balneare.

5) Docce

Le docce potranno essere a cielo aperto o con copertura ad altezza massima m 2,50 e localizzate preferibilmente in prossimità delle cabine; saranno almeno una ogni cinquanta punti ombra e comunque proporzionate sulla base della classe dello stabilimento balneare.

6) Cabine e spogliatoi

Le cabine spogliatoio ad uso degli utenti dovranno avere sviluppo modulare e profondità non inferiore ad un metro, dotate di basamento in legno appoggiato direttamente sull'arenile e copertura piana o a falde inclinate, caratteristiche tipologiche ed estetiche della struttura principale. Dovranno essere posizionate preferibilmente lungo la perpendicolare alla battigia in modo da non creare barriere visive e precludere la visibilità; essere collegate con il corpo centrale dello stabilimento tramite camminamento in legno o altro materiale antiscivolo.

Il numero delle cabine spogliatoio realizzabile all'interno di ogni stabilimento balneare o altra attività è ammesso nel limite del 10% degli stalli previsti per ogni CDM.

7) Depositi

I manufatti adibiti a deposito per il ricovero delle attrezzature balneari, potranno essere annessi alla struttura principale o essere manufatti con corpo di fabbrica autonomo, caratteristiche tipologiche ed estetiche della



struttura principale.

8) Spazio bagnino e primo soccorso

All'interno degli stabilimenti balneari dovrà obbligatoriamente esser previsto uno spazio per bagnino e per il primo soccorso di dimensione minima di metri quadrati 4,00. Per il servizio di salvamento a mare si dovrà prevedere in prossimità della battigia il posizionamento della torretta di salvamento.

9) Ombrelloni/dispositivi ombreggianti

Gli ombrelloni della zona di ombreggio, nell'ambito di ogni CDM, dovranno essere del medesimo tipo e colore, dovranno essere realizzati con struttura in legno o alluminio e copertura in fibre vegetali (es. paglia, cocco, incannucciati ecc.) o in tessuti naturali (es. cotone, lino, ecc.) a tinta unita (bianchi, blu o verdi) riconducibili al colore predominante dello stabilimento balneare.

In alternativa agli ombrelloni è consentita l'installazione di dispositivi ombreggianti della tipologia pergolato da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso.

10) Camminamenti e pedane

I camminamenti pedonali interni alle CDM e le pedane a supporto dei servizi dovranno essere costituiti da elementi modulari in legno o altro materiale antiscivolo, completamente amovibili e preferibilmente rialzati dal suolo mediante ancoraggi e/o appoggi per non arrecare danno al suolo stesso, e comunque da poggiare a secco sull'arenile.

Il trattamento del suolo dovrà essere sempre reversibile e le superfici dei camminamenti assicurare sicurezza e comfort.

I camminamenti dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 1,20 se disposti parallelamente alla battigia e metri 0,90 se disposti perpendicolarmente ad essa.

Sotto il piano di calpestio di pedane e camminamenti potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti delle differenti reti.

11) Recinzioni

Le aree affidate in concessione dovranno essere obbligatoriamente delimitate, in modo tale tuttavia da non costituire una barriera visiva e consentire il libero spostamento alla fauna selvatica. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia avranno un'altezza non superiore a 1,50 metri, e dovranno prevedere almeno 35 cm liberi dal livello della sabbia e saranno realizzate con materiali eco-compatibili, come il legno e la corda, assolvendo anche ad un ruolo di sicurezza. Sono vietati blocchi, pannelli coprenti in qualsiasi materiale, reti metalliche, reti in plastica o in materiali non biodegradabili, filo spinato o assimilabili. Le delimitazioni si interrompono a 5 metri dalla battigia.

Le delimitazioni di confine verso terra devono avere le stesse caratteristiche di quelle perpendicolari alla battigia, in modo da non pregiudicare la visibilità verso il mare.

art. 26. Criteri per la sostenibilità ambientale e la gestione eco-compatibile

- a. Il PAD al fine di ridurre gli impatti ambientali degli interventi e contribuire al



raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, promuove la realizzazione di stabilimenti balneari secondo i criteri del risparmio delle risorse non rinnovabili e dell'autoefficienza. Le soluzioni progettuali proposte dovranno essere chiaramente illustrate e dettagliate negli elaborati.

b. Risparmio delle risorse energetiche.

Gli strumenti per perseguire tale obiettivo sono:

- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad integrazione di quella fornita dalla rete principale; installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria da destinare ai servizi igienici e alle docce;
- utilizzo di impianti di illuminazione mediante lampade ad energia solare e/o fotovoltaica;
- utilizzo di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo ecc.
- posa superficiale dei tubi per l'acqua delle docce per sfruttare il calore dell'irraggiamento solare.

c. Risparmio delle risorse idriche.

Gli strumenti per perseguire tale obiettivo sono:

- installazione di adeguati sistemi per il risparmio idrico (riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso, etc.);
- installazione di sistemi di raccolta e riciclo delle acque delle docce per l'irrigazione del verde;
- predisposizione di adeguata cartellonistica informativa sui sistemi adottati per la riduzione dei consumi e su pratiche comportamentali indirizzate ad un uso parsimonioso del bene acqua;
- organizzazione di attività ludiche per i bambini finalizzate a far comprendere il valore dell'acqua e la necessità di non sprecarla.

d. Aspetti gestionali.

Per perseguire tale obiettivo ciascun gestore deve garantire i seguenti servizi:

- raccolta differenziata dei rifiuti con installazione di un adeguato numero di contenitori per le differenti tipologie di rifiuti;
- installazione di un adeguato numero di posacenere;
- predisposizione di pannelli informativi per sensibilizzare gli utenti verso comportamenti *plastic free* e *no smoking*.

art. 27. Caratteristiche impiantistiche

- a.** Le CDM (ad eccezione di quelle rilasciate per Chiringuito - CH) devono essere allacciate alle reti comunali, fognaria, idrica ed elettrica, previa apposita Autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale; l'allaccio sarà a carico del concessionario e dovrà essere effettuato nel rispetto delle condizioni di sicurezza attraverso impianti a norma.
- b.** Solo in regime transitorio fino a quando non sarà possibile l'allaccio alle reti comunali, si potrà ricorrere a soluzioni temporanee come di seguito indicate:
- Rete fognaria: prevedere la realizzazione di appositi sistemi di stoccaggio dei reflui - prediligendo la bio-fitodepurazione e i sistemi di raccolta/trattamento di adeguata capacità con impianto a fanghi attivi a



tenuta stagna (Imhoff). Nel caso in cui vi siano docce non collegate al sistema di smaltimento di cui sopra, ma con dispersione delle acque, è fatto obbligo apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e similari, nonché controllare l'uso delle stesse da parte degli addetti alla gestione.

- Rete idrica: dotarsi di serbatoi di approvvigionamento che dovranno essere preferibilmente interrati o in caso contrario opportunamente schermati.
 - Rete elettrica: in caso di utilizzo di gruppi elettrogeni dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici ai fini della massima mitigazione dell'impatto sonoro, delle emissioni gassose e dell'impatto visivo. Le operazioni di manutenzione ordinaria e di rifornimento dei gruppi elettrogeni dovranno essere svolte in piena sicurezza adottando accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolo di sversamento accidentale di carburante o di altri materiali inquinanti sulla superficie del suolo. A tal fine si dovrà prevedere la localizzazione dei gruppi elettrogeni su uno strato contenitivo di materiale impermeabile che, in caso di caduta accidentale trattienga il carburante o altro inquinante e ne impedisca l'infiltrazione nel suolo.
- c.** Nel caso di utilizzo di pannelli fotovoltaici questi devono essere integrati alla copertura dei manufatti, ovvero installati in aderenza alla copertura con pendenze minime e non visibili in prospetto; all'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.
- d.** In relazione agli usi della CDM dovranno essere rispettate le previste specifiche misure di sicurezza antincendio.

art. 28. Caratteristiche costruttive, materiali e colori

- a.** Le strutture e i manufatti devono essere di facile rimozione ed intendendo tali le strutture costituite da elementi modulari in legno o acciaio, assemblati in loco con giunzioni a secco, appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane; con materiali eco-compatibili, di dimensioni e peso tali da poter essere movimentate con mezzi di sollevamento leggeri, e che possono essere ricostruite senza che la rimozione comporti la distruzione parziale o totale del manufatto.
- Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.
- La geometria dei manufatti previsti deve essere improntata alla massima semplicità, con volumi regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana. Anche le strutture di fondazione devono essere prefabbricate.
- b.** I colori devono essere chiari, al fine di minimizzare l'impatto visivo e devono essere utilizzate le stesse tonalità per i diversi manufatti e strutture presenti all'interno della concessione. Le strutture in legno possono essere lasciate del colore naturale ovvero mordentate con i colori sopra indicati. Le strutture in acciaio cromato possono essere lasciate a vista.
- c.** Tutti i manufatti devono avere qualità architettonica ed estetica in modo che l'inserimento nell'ambiente circostante si armonizzi con il paesaggio; devono essere tesi alla massima permeabilità delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo, con particolare riguardo all'altezza.



art. 29. Verde ornamentale

a. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde con funzione ornamentale e di arredo ma anche di difesa dal vento, di ombreggiamento, di difesa dal rumore, e di valorizzazione della biodiversità.

b. Le essenze dovranno essere sistemate o messe a dimora in appositi contenitori vasi e non direttamente sull'arenile, senza ostacolare la visuale del mare e la percezione della costa e svilupparsi su una superficie complessiva non inferiore al 5 % della superficie complessiva dell'area in concessione.

È possibile utilizzare:

- arbusti medio alti
- arbusti medio bassi
- cespugli bassi o siepi.

Le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente costiero mediterraneo scelte tra le colture tipiche esistenti nell'area, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando preferibilmente xerofite, ovvero piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta sia in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

c. Il progetto del verde deve essere oggetto di specifico elaborato che illustri in maniera dettagliata le sistemazioni, le opere previste.

Sono vietati rivestimenti e schermature con siepi in plastica.



TITOLO IV - NORME FINALI

CAPO UNICO

art. 30. Identificazione delle Concessioni Demaniali Marittime

Le singole CDM sono individuate negli elaborati grafici con un codice alfanumerico così composto:

- C – indica Concessione Demaniale
- N - la prima cifra numerica indica l'Ambito (da 1 a 5);
- N – la seconda cifra indica il numero progressivo della concessione dello stesso Ambito (da nord a sud).

art. 31. Precisazioni grafiche

Le CDM da concedere sono allineate al nuovo assetto del litorale, ovvero alla linea di costa rilevata e alle modificazioni dovute alla realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche. È prevista pertanto la verifica dei punti fissi e della superficie complessiva.

art. 32. Valore prescrittivo del Piano

Le tavole del PAD debbono essere utilizzate tenendo conto delle seguenti precisazioni.

Sono vincolanti:

- la delimitazione delle singole CDM da destinare alle diverse attività e la loro destinazione d'uso (salvo tolleranza minime - 2% - dovute alla rappresentazione grafica e fermo restando il mantenimento della superficie complessiva dell'area in CDM);
- le tipologie e le caratteristiche dei manufatti nonché i rapporti di superficie;
- le prescrizioni dello studio geomorfologico.

art. 33. Validità del Piano Attuativo di Utilizzazione

Il PAD entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Città di Agropoli. Resta vigente fino all'approvazione di un nuovo piano. Eventuali varianti possono essere apportate con le procedure e le modalità seguite per l'approvazione.

art. 34. Norme finali, transitorie e di salvaguardia

Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti NTA si osservano le norme contenute nelle Leggi regionali, nel Codice della navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione. Nelle more di approvazione del PAD, solo per le concessioni esistenti è possibile attivare la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione in CDM.

